



STATUTO

ASSOCIAZIONE "LISTA CIVICA IMPEGNO PER BASSANO"

ART.1 – DENOMINAZIONE E SEGNI DISTINTIVI

E' costituita l'associazione "Lista civica Impegno per Bassano" con sede in Bassano del Grappa (VI), via Ferdinando Gnesotto nr.16, con durata a tempo indeterminato e caratterizzata dal simbolo contenuto nell'allegato A, parte integrante del presente statuto.

ART.2 – PRINCIPI GENERALI. FINALITA' ED OGGETTO SOCIALE.

L'associazione "Lista civica Impegno per Bassano" è un soggetto politico-culturale e di cittadinanza attiva, con sede nel Comune di Bassano del Grappa (VI), senza scopo di lucro, che ha come fine la progettazione e il perseguimento del bene comune, storicamente possibile, per tutti gli abitanti del territorio bassanese secondo i principi di libertà, di dignità della persona umana, di solidarietà, di sussidiarietà e di partecipazione.

L'associazione promuove la partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa, all'impegno civile e democratico, con il fine di formare nuove classi dirigenti oneste, preparate, attente alla volontà popolare ed alle necessità di tutti, nel rispetto della Costituzione Italiana.

Particolare attenzione viene dedicata al mondo del lavoro ed alle iniziative economiche e ad ogni ulteriore iniziativa di sviluppo del territorio diretta a migliorare la qualità della vita degli abitanti.

L'associazione si pone la finalità di concorrere alle elezioni comunali in Bassano del Grappa (VI) con una lista civica avente il medesimo nome e simbolo.

L'associazione promuove ed organizza manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi e partecipa alle iniziative promosse ed organizzate da altre associazioni, enti pubblici e privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi a premi, e quant'altro; promuove ed organizza corsi ed altri eventi culturali in genere, stipula convenzioni ed accordi anche con altri enti.

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolge attività editoriale, letteraria, musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, materiale audiovisivo e multimediale, siti internet e social network, libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere od ingaggiare professionisti, esperti, conferenzieri o altro personale specializzato estraneo all'associazione.

ART.3 – QUALITA' DI SOCIO. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI. DECADENZA

Possono iscriversi all'associazione tutti coloro che abbiano raggiunto il 16° anno di età.

La domanda di iscrizione all'associazione dev'essere presentata per iscritto e si riterrà

perfezionata con il pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo, previo parere favorevole del Consiglio direttivo.

I soci si distinguono in:

- socio fondatore, chi è stato riconosciuto tale da delibera dell'assemblea con cui è stato adottato il presente statuto;
- socio ordinario, chi, ammesso secondo le norme del presente statuto, versa la quota annuale;
- simpatizzante, chi, non avendo fatto domanda di iscrizione, partecipa alle attività dell'associazione.

I soci: concorrono all'elaborazione del programma politico e partecipano alle attività promosse dall'associazione; eleggono il Coordinatore, Consiglio direttivo e il Collegio dei Garanti; osservano lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi direttivi; discutono ed approvano il bilancio; concorrono al sostentamento economico dell'associazione versando quote annuali di adesione stabilite dagli organi direttivi e con contributi volontari.

I soci decadono: per recesso volontario manifestato per iscritto; per mancato rinnovo dell'adesione annuale e pagamento della relativa quota; per espulsione assunta a norma del presente statuto.

ART.4 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Coordinatore; il Consiglio direttivo; il Consiglio dei Garanti.

ART.5 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

E' convocata dal Coordinatore via sms, posta elettronica o altro strumento anche digitale idoneo allo scopo con un preavviso di almeno dieci giorni. Le riunioni assembleari, convocate sia in via ordinaria che in via straordinaria, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ha il compito di: determinare ed approvare le linee programmatiche dell'associazione; eleggere il Coordinatore e il Consiglio direttivo; eleggere il Consiglio dei Garanti; approvare bilanci e rendiconti dell'associazione; modificare lo statuto con la maggioranza assoluta degli iscritti; adottare i regolamenti interni con la maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria per deliberare sul rendiconto.

Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per gli iscritti.

Contro le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge o al presente statuto ovvero ai regolamenti interni dell'associazione, il socio dissenziente o assente può adire l'autorità giudiziaria, chiedendone l'annullamento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno della deliberazione per il dissenziente ovvero dalla data della comunicazione della deliberazione per l'assente.

Foro competente è il Tribunale di Vicenza.

Art.6 – REGOLE DI DISCIPLINA INTERNA ED ESPULSIONE DEL SOCIO.

Le regole disciplinari vengono adottate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Qualora venga rilevata una causa di espulsione di un socio, il Consiglio direttivo invia una comunicazione circostanziata circa le cause di espulsione al socio interessato, assegnandogli un termine non inferiore a giorni dieci entro il quale prendere posizione su ciascuna circostanza ed elencare eventuali mezzi di prova a sua discolpa, presentandosi avanti al Consiglio dei Garanti nel giorno indicato nella medesima comunicazione.

Il socio interessato ha facoltà di farsi assistere da altro socio.

Il Coordinatore rappresenta il Consiglio direttivo avanti il Consiglio dei Garanti.

Il Consiglio dei Garanti, valutati gli elementi forniti, qualora necessario indica alle parti ulteriori elementi da fornire ovvero, quando l'attività istruttoria è ritenuta sufficiente, invita le parti a rendere la discussione finale e successivamente si riunisce a porte chiuse per la decisione che dev'essere comunicata entro il termine di giorni tre.

La decisione del Consiglio dei Garanti ha carattere definitivo.

ART.7 – IL COORDINATORE

Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea dei soci unitamente all'elezione per il Consiglio direttivo a norma dell'articolo successivo.

Il Coordinatore rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi, esercita il coordinamento politico ed organizzativo, convoca e presiede il Consiglio direttivo e ne cura l'attività, convoca e presiede l'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento temporaneo del Coordinatore, questi può delegare uno dei membri elettivi del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento perdurante, il Segretario convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Coordinatore.

ART.8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci convocata per iscritto (anche con forme telematiche) espressamente per tale motivo con preavviso non inferiore a giorni dieci, con indicato il termine, non inferiore a giorni dieci, entro il quale proporre le candidature sia a Coordinatore che a membro del coordinamento e le relative modalità di proposizione.

Prima di procedere alle elezioni l'Assemblea dei soci stabilisce il numero dei membri elettivi del Consiglio direttivo e le modalità di voto.

Il numero dei membri elettivi non può essere inferiore a tre.

Possono essere eletti al Consiglio direttivo tutti gli iscritti all'Associazione in regola con il pagamento della quota di iscrizione al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature.

Qualora l'associazione sia rappresentata in Consiglio Comunale da apposito gruppo consiliare, il capogruppo del gruppo consiliare è membro di diritto del Consiglio direttivo.

Nella prima riunione il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio direttivo assume le proprie decisioni deliberando a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, il voto del Coordinatore prevale sugli altri.

Il Consiglio direttivo rimane in carica per 3 (tre) anni.

La durata è prorogata di diritto fino all'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Il Coordinatore può indire anticipatamente le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo. L'Assemblea dei soci può opporsi al rinnovo anticipato del Consiglio direttivo con il voto della maggioranza dei presenti all'adunanza indetta per il rinnovo del direttivo medesimo.

Qualora un membro elettivo del Consiglio direttivo si dimetta o venga a mancare per qualsiasi ragione subentra il primo dei non eletti.

ART.9 – CONSIGLIO DEI GARANTI

Il Consiglio dei Garanti tutela l'Associazione e sorveglia che le decisioni assunte e le azioni intraprese dal sodalizio siano coerenti ai principi e corrispondano alle finalità dell'associazione.

Il Consiglio dei Garanti è eletto dall'Assemblea dei soci per la durata di 5 (cinque) anni ed è composto da tre membri, di cui almeno uno eletto tra i soci fondatori.

I membri del Consiglio direttivo non possono far parte del Consiglio dei Garanti.

Possono essere eletti nel Consiglio dei Garanti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Non può essere eletto nel Consiglio dei Garanti il socio che abbia subito sanzioni disciplinari a norma del regolamento di disciplina interno. Qualora sorgano ragioni di incompatibilità in capo ad un membro del Consiglio dei Garanti, questi rimane sospeso e sostituito per il tempo necessario da un nuovo membro, eletto espressamente per tale motivo, fino alla decisione del Consiglio dei Garanti sul caso specifico. Se in seguito alla decisione venisse intrapresa la procedura di espulsione ovvero decisa altra sanzione disciplinare il Consigliere interessato decade dalla funzione e sostituito dal membro supplente fino alla scadenza naturale del mandato dell'intero Consiglio dei Garanti.

Con la sola eccezione della prima elezione a seguito della costituzione dell'associazione, le elezioni del Consiglio dei Garanti non possono aver luogo nei sei mesi antecedenti e nei sei successivi all'elezione del Consiglio direttivo.

Art. 10 SEGRETARIO

Il Segretario organizza e coordina tutti i servizi di segreteria.

Provvede alla stesura dei verbali, alla conservazione dei documenti, alla conservazione dei moduli di adesione, all'organizzazione delle assemblee e delle altre attività dell'associazione come definite dal Consiglio direttivo e dal Coordinatore.

Art. 11 TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alla gestione patrimoniale ed economica dell'associazione e ne cura i relativi registri. Effettua i pagamenti e le riscossioni a seguito di regolare mandato ed è responsabile di tutti i valori a lui affidati. Effettua la riscossione delle quote sociali.

Art. 12 REVISORE DEI CONTI (EVENTUALE)

Il Revisore dei conti viene nominato dall'Assemblea ordinaria, dura in carica quattro anni

ed è rieleggibile. La carica del revisore dei conti è incompatibile con tutte le altre previste dallo statuto. E' compito del Revisore dei conti: esercitare il controllo su tutti gli atti contabili dell'associazione; esaminare i bilanci e verificarne la corrispondenza con i giustificativi delle entrate e delle uscite.

Art. 13 ASSOCIAZIONI AFFILIATE

E' consentito, previa presentazione di una domanda di richiesta in forma scritta, l'associazione di altri gruppi organizzati che abbiano finalità compatibili con quelle della presente associazione. La valutazione della compatibilità viene svolta dal Consiglio direttivo in unica istanza.

Art. 14 PATRIMONIO

L'associazione opera mediante le quote associative, finanziamenti e/o contributi liberali dei soci, di privati, degli Enti Pubblici e Privati, di donazioni e lasciti testamentari, di quanto eventualmente percepito in occasione ed in ragione delle iniziative promosse dall'associazione stessa, comprese raccolte fondi e giochi a premi.

E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi tra i soci.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali e, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (quest'ultima non nei confronti del pubblico), necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

Costituisce patrimonio dell'Associazione il suo simbolo.

Art. 15 NORME DI FUNZIONAMENTO

L'anno finanziario inizia il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 16 SCIoglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei soci, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno tre quarti dei soci e la nomina di un liquidatore fissandone i poteri.

E' fatto obbligo di devolvere, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di

pubblica utilità, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

ART. 17 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate in materia dal codice civile e dalle leggi nazionali in materia di associazioni.

ALLEGATO "A" ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LISTA CIVICA IMPEGNO PER BASSANO

